



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

preso atto della comunicazione pervenuta dal gestore della pubblicità prevista dall'ordinanza di delega che *Twitter* - recentemente trasformato in *X* - non consente, a far data dal 1° gennaio 2024, l'inserimento degli annunci alla pari dei canali *social* dell'eco-sistema Meta, ossia Facebook ed Instagram;

ritenuto, pertanto, per causa di forza maggiore, di dover eliminare dall'ordinanza di vendita tale adempimento pubblicitario, a meno che l'avviso di vendita non sia già stato pubblicato in data antecedente al 31.12.23 sulla predetta piattaforma *Twitter*;

visto l'art. 487 cod. proc. civ.

P.Q.M.

- modifica l'ordinanza di delega della vendita rispetto alle forme pubblicitarie previste dall'art. 490, terzo comma, cod. proc. civ. espungendo ogni riferimento alla piattaforma *Twitter* ove un estratto dell'avviso di vendita non sia già stato pubblicato sulla predetta piattaforma entro la data del 31.12.23;
- onera il professionista delegato di dare pubblicità al presente provvedimento nelle medesime forme dell'ordinanza di delega stessa.

Verona, 24 gennaio 2024

Si comunichi.

Il giudice dell'esecuzione

Attilio Burfi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona, 25 GEN. 2024



Il Cancelliere Esperto
Tiziana NEGRO